

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi e Comenda -
PALAZZINA A

Impresa:- Antenucci Alberto fu Leucio;
Contratte : n° 3 in data 22-5-1948 reg. a Brindisi il 29-5-1948
al n° 2335 atti I vol. 93.-

Atte di cottimo aggiuntive

L'anno millennevecentequarantaneve il giorno del mese di
presso la Sede dell'Istituto in Brindisi

Premesse che con contratte n° 3 del 22-5-1948 l'Impresa
Antenucci Alberto fu Leucio assunse la esecuzione dei lavori
di costruzione di una palazzina per Case Popolari in Brindisi
per l'importo di L. 27.020.000,= al netto dell'offerta ribasse
del 3,50%;

Che in data 30 giugno 1949 è stata redatta la perizia per
i lavori di completamente per l'importo di L. 438.000,= al net-
to del ribasse contrattuale del 3,50%;

Che tale perizia è stata approvata in data con D.
P. tra il sottoscritto e l'Impresa Ante-
nucci Alberto si stabilisce quante segue :

Art. 1

Restano ferme ed invariate le parti e le condizioni di cui
al contratte principale in quante non siano modificate dal pre-
sente atto.

Art. 2

Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammen-
tare dei lavori contrattuali viene elevato da netto L. 27.020.000,=
al netto L. 27.458.000,00.=

Art. 3

Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetti del presente
contratte aggiuntive, l'Impresa offre le stesse ribasse del
prime contratte.

Art. 4

Resta convenute che per i lavori di cui al contratte prece-
dente e quelli di cui al presente contratte aggiuntive, sarà
fatta una unica contabilità.

Art. 5

Il termine per l'ultimazione dei lavori fissate dall'art.
11 del contratte principale, per effetto delle nuove opere di
cui al presente atto accollate all'Impresa viene prerogata di
giorni dieci decorrenti dalla data di registrazione del presen-
te atto aggiuntive.

Art. 6

I termini di cui all'art. 12 del contratte originale, per
quante si riferisce al conto finale e per la visita di collau-
do, restano fisse ed invariabili, intendendo che essi decorre-
no dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

Art. 7

Ai termini dell'art. 54 del Regolamento di Contabilità Generale delle State, in considerazione che l'Impresa viene esonerata dal presentare la cauzione per i lavori da eseguire, essa acconsente, nel prezzo di appalto una riduzione del 5% all'anno sull'importo della cauzione di £. 21.900,= che avrebbe dovuto essere depositata e per tutto il tempo in cui questa avrebbe dovuto restare vincolata e cioè per la durata di mesi Dieci. Detta deduzione ammonta a £. 912,50 e verrà detratta dal prime certificate di acconto che sarà rilasciate dopo la data del presente atto.

Art. 8

I prezzi in base ai quali è sotto deduzione del ribasso del 3,50% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntive sono quelli del contratto principale.

Art. 9

Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

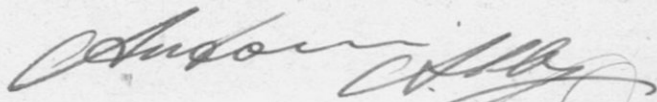
Art. 10

Il presente atto è impegnativo fin da ora da parte dell'Impresa, nei riguardi dell'Amministrazione appaltante lo sarà dopo l'intervenuta approvazione.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto nell'anno, mese, e giorno di cui sopra.=

L'IMPRESA

IL SUPPLENTE



IL PRESIDENTE

